

Gentilissimo dott.Sarasin

ringrazio della risposta ma non comprendo il riferimento al provvedimento del Garante della Privacy del 2014. Tale provvedimento infatti si riferisce alla pubblicazione online mentre il sottoscritto ha chiesto di ricevere l'Albo. Come lo spettabile Ordine voglia fornire l'Albo (che è obbligato a tenere e quindi a fornire, altrimenti l'obbligo sarebbe vuoto) lo decida l'Ordine stesso (cartaceo, Excell, csv ...) ma il rifiuto di fornire lo stesso costituisce una violazione di legge e in particolare dei diritti/doveri riconosciuti costituzionalmente all'iscritto all'Ordine.

Non comprendo neppure il riferimento all'art.27/3 675/1996. Nella mia prima richiesta infatti mi riferivo al provvedimento del garante della Privacy del 30/06/1997 nel quale si chiarisce che l'Albo professionale dei medici è pubblico in quanto formato da dati "conoscibili da chiunque".

Il provvedimento del Garante della Privacy del 1997 letto in parallelo con quello del 2014 fornisce ulteriori argomenti alla posizione del sottoscritto: infatti la motivazione della richiesta dei dati degli iscritti è fondamentale per sapere a quali dati si possa accedere. Può infatti essere comprensibile che un collega ritenga che i propri dati non possano essere comunicati per fini commerciali (Garante 2014) ma lo stesso non può ritenere che gli stessi non possano essere comunicati per il corretto svolgimento della vita dell'Ordine al quale è iscritto.

Per quanto riguarda la mia richiesta, il rifiuto oppostomi rappresenta una violazione dei miei diritti in quanto ogni iscritto all'Ordine ha il diritto/dovere di partecipare attivamente alla vita dello stesso confrontandosi con gli altri iscritti e comunicando con gli stessi, in modo da favorire un intervento più consapevole ai vari momenti (assemblee, elezioni, etc.) nell'elaborazione di una coscienza della professione e del suo esercizio (deontologia). L'Ordine, in quanto erede delle antiche corporazioni, rappresenta una comunità legata da un codice etico per la cui esistenza la condivisione dell'Albo tra gli iscritti è condizione essenziale. Se gli iscritti infatti non hanno a disposizione l'Albo, non può esistere la comunità che prende il nome di "Ordine Professionale".

Fornire l'Albo ad un iscritto non ha ovviamente nulla a che fare con la privacy, proprio perchè la tenuta dell'Albo è obbligatoria e il possesso dello stesso da parte dell'iscritto è condizione per l'esercizio dei suoi diritti/doveri.

Il rifiuto di fornire l'Albo impedisce l'esercizio di tale diritto/dovere ed è un equivalente del divieto di tenere un comizio o di pubblicare un articolo di stampa o comunque di diffondere le proprie opinioni tra gli iscritti/elettori di quell'organismo. Questo quadro è pacifico e solo per esagerare ricordo che:

- *per l'Ordine dei Medici di Roma l'Ordine è un ente: “necessario ... locale .. obbligatorio ... **associativo ... democratico**”*
- *per l'Ordine di Latina nel momento in cui l'Ordine non rappresenta l'**autogoverno della professione** “può essere abolito”*
- *per l'Ordine dei Medici di Enna le competenze dell'Ordine sono orientate “ai fini del **governo** della professione”*
- *per l'Ordine dei Medici di Parma la soppressione dell'Ordine dei Medici nel ventennio fascista (accompagnato dall'attribuzione delle sue funzioni al sindacato fascista) e la sua ricostituzione nel dopoguerra è da correlare con la natura democratica e antitotalitaria dell'Ordine*

- per l'Ordine dei Medici di Ragusa "Sono Organi dell'Ordine provinciale:
– l'Assemblea degli iscritti negli albi ..."
- per l'Ordine dei Medici di Nuoro: "Costituiscono l'Assemblea tutti gli appartenenti all'Ordine cioè gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi o all'elenco speciale ex art. 11 Legge 382/1980, all'Albo degli Odontoiatri e all'annesso elenco transitorio dei dentisti abilitati...
Tutta l'organizzazione professionale si fonda sull'Albo "
- per Wikipedia "Per **ordine professionale** si intende una istituzione di autogoverno di una libera professione"
- "la legge del 1910 non istituisce ex-novo l'Ordine dei Medici, come nel caso degli avvocati, ma si limita a fotografare una realtà già esistente", cioè una realtà associativa alla quale si riconosce un ruolo sussidiario dello Stato senza alterarne tuttavia la sostanza (Maurizio Benato, Le radici storico-sociali e politico-professionali dell'autogoverno della professione medica, in occasione delle celebrazioni del Centenario degli Ordini dei Medici d'Italia)

In definitiva è pacifico (e faccio fatica a pensare che potrebbe non esserlo)

- che la richiesta dell'Albo si fonda sull'appartenenza all'Ordine professionale e sul diritto/dovere di partecipare alla vita dello stesso
- che i dati richiesti sono quelli inseriti nell'Albo per obbligo di legge e quindi non soggetti a restrizioni per quanto riguarda la normativa sulla privacy
- che per stessa ammissione del dott. Sarasin non vi sono pronunciamenti legislativi recenti che abbiano modificato il quadro sovraesposto (se è vero che l'unico elemento citato riguarda la pubblicazione online)
- che il rifiuto di fornire l'Albo può rappresentare soltanto un preconcetto personale o politico nei confronti del sottoscritto
- che il rifiuto di fornire l'Albo qualora perdurasse comporterebbe la richiesta di intervento della magistratura non solo per ottenere l'Albo ma anche per il rinvio delle prossime elezioni ordinistiche a causa del grave pregiudizio per il corretto svolgimento delle stesse dovuto all'impossibilità di una serena discussione tra gli iscritti

Ricordo inoltre che in base all'art.2, Capo I, del dpr 221/1950, *"Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura."* e ancora che: *"Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria"*. Non ho idea se l'obbligo di cui all'art.2 sia rispettato da questo Ordine, ma credo che sia nella logica della norma che come una copia è inviata al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza, così non possa essere negata all'iscritto.

Faccio altresì presente che chiedo di ricevere l'Albo così come è tenuto dall'Ordine, cioè completo di tutti i dati in possesso dell'Ordine esclusi i dati sensibili (eventuali procedimenti disciplinari) o altri dati tutelati dalla privacy. Non mi sovviene alcun altro dato (a parte appunto i procedimenti disciplinari o altri eventuali dati sensibili - ma quali potrebbero essere questi altri eventuali dati? il sesso? il cambio di sesso? le malattie? il reddito?) che l'Ordine possa trattare lecitamente e che possa non essere inserito nell'Albo e con questo fornito.

Per concludere mi permetto di osservare che i dati presenti online non soddisfano neppure il requisito base per il quale l'Ordine deve rendere pubblico l'elenco dei propri iscritti. Infatti la ratio di tale pubblicazione consiste nella possibilità per il cittadino di verificare se il medico che lo cura esercita lecitamente. Questo diritto del cittadino (che nulla ha a che fare con quello dell'iscritto di cui ho detto finora) non può essere soddisfatto se nei dati pubblicati online non è specificato dove il collega esercita oltre ad altri dati che lo rendano facilmente reperibile, identificabile e distinguibile (ambulatorio, telefono, mail, sito web, etc). Infatti ci possono essere medici omonimi iscritti al medesimo Ordine o in Ordini diversi che esercitano nello stesso luogo o in luoghi diversi, come ci possono essere abusivi omonimi degli iscritti (se a questo Ordine non sovviene il nome di alcun abusivo omonimo di un iscritto nato lo stesso giorno e lo stesso anno, sono pronto a fornirlo). Difficile sostenere in buona fede che un cittadino possa inviare una pec ad un medico chiedendogli se è lui che esercita nel tal luogo con tale telefono, mail, sito web, etc.

Ad ogni modo, per quanto mi riguarda, rinnovo la richiesta di ricevere l'Albo degli iscritti all'Ordine di Venezia con tutti i dati in esso presenti ad eccezione di quelli tutelati dalla legge sulla privacy per l'esercizio del mio diritto /dovere di partecipazione democratica alla vita dell'Ordine.

Cordialità

Cosimo Tomaselli